



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza*  
*Ufficio di Gabinetto*

Potenza, data protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari  
dei Comuni della Provincia di Potenza  
LORO SEDI

*p.c.* Al Sig. Presidente della Regione Basilicata  
Al Sig. Presidente della Provincia di Potenza  
Al Sig. Presidente ANCI Basilicata  
LORO SEDI

**OGGETTO: COVID - 2019. Trasmissione dei dd.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020.**

Di seguito a precorsa corrispondenza, si trasmette il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo u.s., con il quale sono state individuate ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento dell'epidemia da COVID-2019, da applicare su tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni, efficaci fino al 25 marzo p.v., vanno ad aggiungersi a quelle introdotte dai precedenti dd.P.C.M. dell'8-e del 9 marzo u.s. (allegati alla presente), che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020.

In particolare si evidenzia:

- la **sospensione delle attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità elencati nell'allegato 1), anche nei centri commerciali, purché, in tale ultimo caso, sia consentito l'accesso autonomo alle sole predette attività. Si prevede, altresì, la **chiusura dei mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

- La **sospensione dei servizi di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta **consentita la ristorazione con consegna a domicilio e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di**



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza*  
*Ufficio di Gabinetto*

**servizio e rifornimento carburante** siti lungo la rete stradale, autostradale, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

- **La sospensione delle attività di servizi alla persona** (fa cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

- Restano **attivi i servizi bancari, finanziari, assicurativi, l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** e le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle seguenti prescrizioni di cui ai dd.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020:

- **necessità di evitare ogni spostamento delle persone fisiche**, da un comune all'altro e all'interno dello stesso comune, **salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità** (ad esempio l'approvvigionamento alimentare, la gestione quotidiana degli animali domestici, lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro), **per motivi di salute o per far rientro nel comune di residenza, domicilio o dimora.**

Rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti la sussistenza delle suddette esigenze. Tale onere potrà, inoltre, essere assolto dagli interessati producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione alle forze di polizia. La veridicità delle richiamate autodichiarazioni potrà essere verificata *ex post*.

Si evidenzia, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai citati provvedimenti è assistito dalla sanzione prevista dall'art. 650 c.p., qualora il fatto non costituisca più grave reato.

- **Divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus**, nonché raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi di rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

- **Divieto di ogni forma di assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pienza*  
*Ufficio di Gabinetto*

- **Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. È consentito unicamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico.

- **Non sono previste limitazioni per il transito delle merci**, né per la circolazione dei corrieri merci.

Cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o) r) dell'art. 1 e quelle di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 del D.P.C.M. dell'8 marzo u.s..

**Attività di attuazione e controllo**

Resta ferma la competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 4 DPCM 8 marzo u.s. in tema di esecuzione delle misure di contenimento previste e di monitoraggio sull'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

A tal fine, i servizi di controllo sul rispetto delle limitazioni di cui all'art. 1, in particolare lungo la viabilità ordinaria e relative alle restrizioni della mobilità, saranno svolti anche con il concorso dalle Polizie municipali.

Le SS.LL. sono invitate, inoltre, a vigilare, ciascuno per la parte di propria competenza e in qualità di Autorità sanitarie locali, sull'attuazione delle predette prescrizioni, incluse quelle per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Al riguardo, si precisa che l'**art. 15 decreto legge 9 marzo 2020, n. 14** – che integra la disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 3, comma 4, decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13 - stabilisce che *“Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure ... a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto”*.

Le SS.LL., pertanto, sono invitate alla pronta attivazione dei rispettivi Comandi delle Polizie Municipali per l'adozione delle conseguenti iniziative, con particolare riguardo alla




*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza*  
*Ufficio di Gabinetto*

**necessità di assicurare la più celere trasmissione dei verbali di accertamento delle violazioni a questo Ufficio.**

Nella medesima ottica di perseguimento dell'effettività della sanzione, si rammenta che la previsione di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p. prevede che *“Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato”*.

Il comma 3-bis del medesimo articolo dispone che *“Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice ... al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero”* che può disporre la restituzione della cosa o richiedere al giudice la convalida.

Si segnala, infine, che sul sito *online* della Presidenza del Consiglio dei Ministri ([www.governo.it](http://www.governo.it)) vi è un'apposita sezione nella quale sono contenute le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo e che sul sito *web* del Ministero dell'Interno è consultabile un analogo spazio dedicato alle prescrizioni relative agli spostamenti sul territorio nazionale.

Il Prefetto  
Vardè  


CP